

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTARCANGELO
DI ROMAGNA E LA FONDAZIONE FO.CU.S. PER LA
GESTIONE DEGLI ISTITUTI CULTURALI E DELLE
ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE,
TURISTICA, SOCIALE CONNESSE**

In Santarcangelo di Romagna, l'anno duemilaventitre, addì 4 (quattro) del mese di dicembre, in una sala del civico Palazzo comunale,

T R A

- il Dirigente Enrico Giovanardi, nato a MILANO, il 15/07/1961 domiciliato per le funzioni presso la sede comunale, piazza Ganganelli, 1, Santarcangelo di Romagna, il quale interviene ai sensi del vigente statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione di giunta n. 175 in data 30/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, in nome e per conto del Comune di Santarcangelo di Romagna, P.IVA - codice fiscale 01219190400;

e

- Giovanni Boccia Artieri, nato a Ravenna, il 18.04.1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, il quale interviene in qualità di Direttore, in nome e per conto della Fondazione, con sede legale a Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi, n. 1, costituita con atto in data 4.05.2007, Rep. Notaio Mauro Plescia n. 45.654 (n. 7.532 di raccolta), Registrato a Rimini il 23.05.2007 al n. 4.470-1T, al n. 168 del Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Rimini, P.IVA - codice fiscale 02308610407;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Il Comune di Santarcangelo di Romagna (di seguito individuato come Comune), alla luce degli scopi e finalità indicati negli articoli 3 e 4 dello statuto della Fondazione e delle proprie "Linee programmatiche di mandato _____", affida alla Fondazione Fo.Cu.S. (di seguito individuata come Fondazione) la gestione degli istituti culturali di proprietà del Comune e le relative attività, di cui ai successivi articoli, nell'ambito della promozione culturale, dell' educazione, della promozione turistica, della gestione del patrimonio museale, bibliotecario e relativi archivi storici del comune (di seguito individuati come Istituti) e degli eventi espositivi, culturali e promozionali che si terranno negl'istituti, anche allo scopo di incrementare la

loro fruizione collettiva e la valorizzazione.

ART. 2 - La Fondazione ha dunque la disponibilità e l'uso gratuito delle strutture degli istituti culturali, comprensiva di tutti i locali, delle strutture logistiche ed ausiliarie, impianti, attrezzature tecniche, materiali, arredi e pertinenze varie quali risultano dall'inventario aggiornato periodicamente.

Alla scadenza della presente convenzione, il Concessionario dovrà riconsegnare i beni suddetti nelle condizioni in cui li ha ricevuti.

Il patrimonio museale, bibliotecario ed archivistico, comprende i beni immobili e mobili, attualmente in uso o in via di completamento strumentale, di proprietà o in disponibilità del comune, raccolti nei musei civici e nella biblioteca civica, nelle seguenti articolazioni:

- Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna
- Museo Storico Archeologico di Santarcangelo
- Biblioteca comunale "Antonio Baldini"
- Spazio Fablab

Con deliberazione della Giunta comunale potranno inoltre essere affidati ulteriori immobili/strutture nei quali espletare attività culturali complementari e collaterali. Tali beni sono concessi in uso e non in proprietà, da parte del socio Comune di Santarcangelo di Romagna. In caso di scioglimento della Fondazione tali beni rientreranno nella disponibilità di quest'ultimo. Il socio Comune di Santarcangelo di Romagna si riserva di formalizzare attraverso proprio atto la concessione dei sopra individuati beni.

ART. 3 - I beni di cui al precedente art. 2 oggetto delle attività di cui al successivo art. 7, di seguito definiti per brevità i beni, vengono messi a disposizione della Fondazione per l'espletamento delle attività stesse.

Al fine del sostegno dei servizi affidati e della acquisizione di beni strumentali finalizzati all'accesso del pubblico, il Comune, su motivata deliberazione della Giunta, può autorizzare l'utilizzo, negli immobili affidati, di spazi per lo svolgimento di attività commerciali anche attraverso la concessione in affitto da parte della Fondazione a terzi.

Potranno essere messi a disposizione della Fondazione anche alcuni uffici comunali per l'espletamento di attività della Fondazione stessa senza alcun onere per affitto ed utenze energetiche.

I beni mobili, reperti, documenti, libri, audiovideo e quant'altro acquistato o acquisito dalla Fondazione

per le finalità e gli scopi di cui all'art. 1 sono da considerarsi di proprietà del Comune - e implicitamente concessi in uso alla Fondazione - e come tali inventariati.

ART 4 - La Fondazione non potrà eseguire restauri o interventi di alcun genere sui beni, senza i preventivi consensi, autorizzazione e prescrizioni del Comune.

Il Comune si impegna ad effettuare con oneri e spese a proprio carico le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni o demandarle alla Fondazione, previa condivisione da parte del Comune di idoneo piano di intervento tecnico-finanziario.

Tali interventi riguardano, in particolare, le opere di manutenzione straordinaria relative agli impianti, alla sicurezza e alla adeguatezza delle sedi museali e bibliotecarie, prevenzione e protezione attiva e passiva delle sedi di cui sopra, così da assicurare nel tempo il rispetto delle condizioni di sicurezza e di integrità dei beni messi a disposizione.

Il Comune di Santarcangelo sosterrà, per tutti gli edifici affidati, di sua proprietà, direttamente il costo delle utenze relative all'energia elettrica, telefonia, acquedotto, gestione calore, sistemi di allarme antintrusione ed antincendi e loro manutenzione, vigilanza e reperibilità notturna e festiva, pulizie, assistenza informatica e per la strumentazione tecnica, elevatori e ascensori, spese postali ordinarie, interventi concordati di operatori e mezzi comunali.

ART. 5 - Sono a carico del Comune, in qualità di socio fondatore e sostenitore della Fondazione, i costi relativi alla disponibilità ed idoneità della sede di cui agli Art. 2 e 3. Pertanto si impegna ad assicurare direttamente la messa a norma dei locali a seguito di normative sopravvenute successivamente alla sottoscrizione della presente, la manutenzione straordinaria alle strutture edili, nonché la loro assicurazione.

Il Comune, in qualità di socio fondatore e sostenitore della Fondazione, provvederà al versamento di un contributo annuale al Fondo di gestione della Fondazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del suo Statuto e sulla base di una preventiva programmazione di massima concordata con l'amministrazione. L'importo sarà definito con successivo atto del Comune.

Il contributo annuale sarà utilizzato dalla Fondazione, unitamente alle quote del Bilancio della Fondazione stessa necessarie al conseguimento degli obiettivi condivisi, per la gestione degli istituti

culturali e la realizzazione di tutte le attività contenute nella presente convenzione.

ART. 6 - L'indirizzo ed il controllo fra il Comune e la Fondazione è esercitato dal "Comitato di Coordinamento" presieduto dal Sindaco e di cui fanno parte:

- il Sindaco di Santarcangelo di Romagna, che ne è Presidente
- gli Assessori competenti per materia
- il Presidente della Fondazione

2. Alle sedute del comitato, se richiesto, possono partecipare anche:

- i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
- il direttore generale
- i dirigenti/responsabili di riferimento del Comune di Santarcangelo di Romagna
- i direttori degli istituti culturali

Il coordinamento amministrativo è garantito da:

- direttore generale
- i dirigenti/responsabili di riferimento del Comune di Santarcangelo di Romagna

ART. 7 - In base all'art. 4 dello statuto e alle indicazioni del "Comitato di coordinamento" la Fondazione sviluppa un progetto di attività annuale da realizzare all'interno e all'esterno delle strutture affidate che potrà riguardare in dettaglio:

a) la gestione dei servizi legati alle strutture affidate, quali musei, biblioteca e altre strutture eventualmente affidate in seguito alla firma della presente convenzione;

b) la promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi complessi, mostre, attività espositive e/o teatrali, cinematografiche, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico, nonché di chiaro interesse pubblico in relazione alle indicazioni dei soci fondatori attraverso i propri organi di indirizzo e controllo;

c) la promozione, organizzazione e gestione di convegni, manifestazioni fieristiche, sagre paesane, festival musicali e/o spettacoli in genere, corsi di formazione e workshop dedicati ad ogni genere di pubblico;

biblioteca comunale e per i musei comunali le attività e gli interventi necessari al raggiungimento delle finalità degli stessi - come esplicitate nei loro Regolamenti - ed in particolare:

- ricercare soggetti disposti a finanziare interventi di valorizzazione;
- attivare iniziative di promozione, comunicazione e marketing finalizzate alla più ampia fruizione;
- attuare particolari interventi di carattere straordinario sui beni, secondo le indicazioni e direttive che verranno fornite dal Comune previa approvazione del piano di intervento di cui all'art. 9;
- organizzare le attività in modo efficiente al fine di ampliare la fruizione pubblica di musei e biblioteca;
- adottare le misure più opportune per migliorare le possibilità e le occasioni di accesso da parte del pubblico e diffondere in modo adeguato la loro conoscenza anche mediante pubblicazioni, convegni, mezzi di comunicazione, ecc;
- consentire la fruizione agevolata da parte delle categorie meno favorite;
- organizzare, secondo le indicazioni e direttive che verranno fornite dal Comune, particolari mostre di significativo valore artistico, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; tali soggetti e le modalità di collaborazione con gli stessi saranno individuati su indicazione del comune ovvero potranno essere proposti dalla Fondazione al Comune;
- organizzare speciali eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o acquisizione;
- organizzare e favorire la fruizione integrata e interconnessa tra musei e biblioteca;
- organizzare direttamente o in collaborazione con privati, sempre secondo le indicazioni e direttive che verranno fornite dal comune, particolari mostre e/o eventi promozionali e ricettivi comunque finalizzati alla valorizzazione museale e bibliotecaria;
- organizzare attività culturali e di spettacolo complementari e collaterali a quelli di cui ai precedenti punti h e j, anche al fine di valorizzare l'intero patrimonio culturale e storico-artistico della città;
- promuovere, coordinare e gestire, in accordo e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comune, servizi aggiuntivi (editoriali, vendita di riproduzioni, realizzazione di cataloghi ed oggettistica, servizi correlati all'informazione,

d) lo svolgimento di attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

e) lo svolgimento di ogni altra attività richiesta da parte del Comune, purchè idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 8 - Per le attività, iniziative e progetti di cui al precedente articolo 7, le cui relative azioni sono di seguito dettagliate, il Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto e), e dell'art. 10, comma 1, dello statuto della Fondazione, erogherà alla Fondazione un contributo periodico.

L'ammontare del contributo sarà determinato periodicamente dalla Giunta, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione del Comune o conseguentemente alla individuazione delle risorse necessarie, in relazione ai servizi affidati e al programma delle attività concordate con il Comune. In tale atto si specificherà la ripartizione della somma trasferita tra le singole azioni richieste a Focus. Tale riparto costituisce vincolo di destinazione per la Fondazione, che sarà tenuta all'utilizzo degli specifici budget di spesa così come concordato con il Comune. Il contributo sarà erogato per rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione del Comune, il contributo sarà erogato, con le modalità di legge, sulla base dell'ammontare di quello del precedente esercizio. Nel caso di eventuale variazione in diminuzione del contributo annuale dovrà conseguentemente essere modificato, in accordo con il Comune, in maniera proporzionalmente il piano annuale delle attività e degli interventi culturali e promozionali, e dei servizi erogati, elaborato dalla Fondazione.

La prima rata di ciascun esercizio viene versata dal Comune in un apposito c/c aperto da Focus (vedi allegato A) e destinato al finanziamento degli investimenti della fondazione. Il conto corrente, di cui all'allegato A, rimarrà attivo per tutta la durata del presente contratto.

La Fondazione erogherà una relazione sull'attività annuale entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale relazione dovrà consentire una verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e della corrispondenza tra il programma concordato e quello realizzato.

ART. 9 - Alla Fondazione compete svolgere per la

servizi di book-shop e di ristorazione, di guardaroba, di accoglienza, di guida, di didattica, di sorveglianza, di biglietteria). La Fondazione, previo assenso del Comune potrà affidare ad altri soggetti una o più attività sopraindicate o parte delle stesse.

ART. 10 - L'affidamento delle attività di cui sopra decorre dall'1/10/2023 e termina il 31/12/2028. In mancanza di un nuovo affidamento, alla scadenza del termine predetto, la Fondazione dovrà, senza ritardo, riconsegnare al Comune quanto è stato messo a disposizione della Fondazione stessa. Nessun compenso sarà riconosciuto alla Fondazione per l'attività svolta.

ART. 11 - Gli introiti da servizi a pagamento e da utilizzo degli spazi espositivi e ogni altra attività esercitata dalla Fondazione spettano alla Fondazione stessa.

Essa dovrà determinare, previo consenso del Comune, i prezzi e le condizioni di accesso, così da garantire economicità ed efficienza, tenendo peraltro nella dovuta considerazione, la finalità di incrementare e favorire la fruizione dei beni da parte della collettività.

ART. 12 - La Fondazione dovrà tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi separatamente per ogni istituto affidato, tenuto conto comunque delle azioni, interventi e servizi comuni fra gli istituti.

ART. 13 - Il Comune comunicherà alla Fondazione, nell'ambito del trasferimento annuale di cui al precedente art. 6, le linee guida programmatiche per la gestione scientifica, culturale ed organizzativa degli Istituti. Conseguentemente la Fondazione sottoporrà al Comune il piano-programma annuale delle iniziative ed attività relative all'applicazione delle linee guida.

Le attività il cui onere sia previsto a totale o parziale carico del Comune saranno eseguite solo dopo approvazione espressa da parte del Comune stesso.

Il Comune potrà in qualsiasi momento, su indicazione del sindaco, controllare che le attività espletate siano eseguite con la dovuta diligenza e la Fondazione dovrà partecipare alla missione di controllo fornendo tutte le informazioni necessarie.

ART. 14 - L'affidamento delle attività oggetto del presente atto potrà essere revocato, totalmente o parzialmente:

- da parte del Comune per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, che siano tali da rendere l'attività della Fondazione non più idonea al perseguimento di fini di utilità generale.

- da parte della Fondazione per sopravvenute e documentate sue difficoltà gestionali.

La revoca dell'affidamento dovrà essere ufficialmente comunicata alla controparte almeno sei mesi prima della sua effettiva entrata in vigore. Essa comunque non potrà comunque essere esercitata prima del decorso di anni due dall'affidamento iniziale.

ART. 15 - Il Comune potrà pronunciare la decadenza totale o parziale della Fondazione dall'affidamento per: scioglimento della Fondazione, per gravi e reiterati inadempimenti nell'esecuzione del presente atto o violazione di norme di legge o per altre cause che pregiudichino lo svolgimento dell'attività affidata.

ART. 16 - Le parti nel comune accordo precisano:

che per i beni mobili e immobili messi a disposizione della Fondazione ogni onere assicurativo compete al Comune, che ne determinerà autonomamente il valore e la relativa copertura assicurativa;

che per quanto attiene a sorveglianza delle sedi, devono essere espletati con le medesime caratteristiche in atto al momento della sottoscrizione della convenzione;

che per la fattispecie di cui all'art. 15 il Comune subentrerà nelle obbligazioni assunte dalla Fondazione per ogni eventuale danno conseguente alla anticipata risoluzione.

ART. 17 - Ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente atto verrà decisa da arbitro unico nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Rimini. L'arbitro potrà decidere anche secondo equità. Il procedimento avrà natura di arbitrato rituale.

ART. 18 - Spese, diritti e imposte derivanti dal presente atto sono a carico del Comune.

Il presente atto è soggetto a registrazione a imposta fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune
Enrico Giovanardi
Dirigente Comune di Santarcangelo

Per la Fondazione
Boccia Artieri Giovanni
Presidente Fo.Cu.S.

Fondazione Culture Santarcangelo (FO.CU.S.)
Piazza G. Marconi, 1
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Registro Persone Giuridiche Prefettura n. 166/2007
P. IVA 023 086 104 07